

## **SEZIONE MUSICA**

### **PREMESSA ALLA ORDINANZA DI RIPARTIZIONE DELLA SEZIONE MUSICA**

Il Consiglio di gestione - previo parere favorevole reso dalla Commissione Musica nella riunione del 13 marzo 2014 - ha approvato, con Delibera del 31 marzo 2014, l'Ordinanza di Ripartizione valida per l'anno 2014.

Il testo completo dell'Ordinanza viene qui di seguito riportato.

L'Ordinanza di Ripartizione 2014 è stata redatta, come sempre, in conformità ai corrispondenti Criteri di Ripartizione 2014, già approvati dal Consiglio di gestione il 24 ottobre 2013, su parere conforme espresso dalla Commissione della Sezione Musica l'8 ottobre 2013.

Tali Criteri non prevedevano alcuna sostanziale modifica o innovazione rispetto alle disposizioni ripartitorie adottate per il 2013, connotate dal recepimento di tutte le modifiche a carattere istituzionale e/o meramente accessorio introdotte a far data dal 2011, comprese quelle concernenti la adozione di una articolata modalità di ripartizione indiretta per gli eventi "privati" di "ballo" e "concertino" sia con musica dal vivo che con musica registrata, queste ultime introdotte nel 2013.

Tanto premesso, il testo della Ordinanza di Ripartizione 2014 è stato redatto con criterio conservativo, salvo - per quanto in appresso - la previsione di una integrazione dell'art. 5 disciplinante la Classe III, in relazione ai "promo" di anticipazione di programmi televisivi.

A fini ripartitori è stata ritenuta adeguata - da un punto di vista equitativo e strutturale interno - la previsione del coefficiente 29 già previsto per la musica relativa a Telegiornali e Cronache, in quanto idoneo ad assicurare un compenso proporzionato al tipo di utilizzazione.

E' stato così modificato, rispetto al testo precedente, l'art. 5 lettera D) dell'Ordinanza, con la espressa dicitura aggiuntiva - nelle specifiche del coefficiente 29 - "**Promo e anticipazioni di programmi**", accanto a quella già esistente di "Telegiornali e cronache".

### **ORDINANZA DI RIPARTIZIONE DELLA SEZIONE MUSICA**

#### **ANNO 2014**

#### **Art. 1**

#### **Ambito di applicazione**

Il sistema e i criteri di ripartizione degli incassi effettuati dalla Società per l'utilizzazione delle opere assegnate alla competenza della Sezione Musica sono determinati dalle seguenti disposizioni.

#### **Art. 2**

#### **Classi di Ripartizione**

Agli effetti delle operazioni di ripartizione gli incassi e i relativi programmi musicali sono raggruppati nelle seguenti Classi :

*Classe I – balli e concertini*

- a) Balli e trattenimenti con ballo (anche se occasionale): con esecuzione di musica dal vivo (complessi orchestrali o singoli esecutori) o mediante strumenti meccanici di qualsiasi tipo;
- b) Concertini: esecuzioni musicali dal vivo o mediante strumenti meccanici di qualsiasi tipo non in abbonamento, effettuate in pubblici esercizi (locali pubblici non esercenti attività di spettacolo).

*Classe II – film sonori*

- a) Film di lungometraggio o di cortometraggio, per i quali la Società incassa il “compenso separato” di cui all’art. 46 della legge sul diritto di autore 22.4.41, n. 633;
- b) Film pubblicitari aventi una colonna sonora propria.

*Classe III – diffusione radiofonica e televisiva, filodiffusione*

- a) Emissioni radiofoniche, televisive e di filodiffusione;
- b) Comunicazione pubblica per mezzo di apparecchi riceventi radiofonici, televisivi e di filodiffusione, di opere radiodiffuse, telediffuse e filodiffuse.

*Classe IV – esecuzioni pubbliche non comprese nelle altre classi*

Quali a titolo esemplificativo:

- a) concerti sinfonici e sinfonico-corali, concerti da camera, concerti di esecutori solisti, anche se vocali, concerti di danza;
- b) bande musicali e società corali;
- c) concerti di musica leggera, spettacoli di canzoni, canzoni sceneggiate, recital, trattenimenti di musica jazz;
- d) riviste e commedie musicali con musica non tutta “originale”;
- e) musiche eseguite a commento o in accompagnamento di opere drammatiche ed analoghe;
- f) spettacoli circensi;
- g) spettacoli di arte varia;
- h) sfilate di moda;
- i) corsi carnevaleschi;
- j) esecuzioni musicali da parte di artisti ambulanti;
- k) esecuzioni musicali tematiche a mezzo strumento meccanico in mostre, esposizioni, parchi di divertimento, percorsi museali, ludoteche;
- l) esecuzioni musicali varie mediante strumenti meccanici di qualsiasi tipo.

*Classe V – riproduzioni meccaniche e registrazioni*

- a) Riproduzioni fonomeccaniche su compact disc, dischi, nastri, altri supporti e apparecchi analoghi;
- b) Riproduzioni videofonomeccaniche su DVD (Digital Versatile Disc) – videodischi, videonastri, altri supporti e apparecchi analoghi;
- c) Registrazioni ai fini delle diffusioni radiofoniche, televisive o per filo effettuate dalle imprese di radiodiffusione e di televisione.

*Classe VI – utilizzazioni su reti telematiche e/o di telecomunicazione*

- a) Prelevamento di opere musicali in formato digitale a mezzo rete telematica (downloading);
- b) Caricamento (uploading) e comunicazione al pubblico di opere musicali in formato digitale a mezzo rete telematica e/o di telecomunicazione (streaming, webcasting).

*Estero – rimesse dalle Società consorelle per utilizzazioni delle opere nei rispettivi territori.*

**Art. 3**  
**Classe I**

- A) Gli incassi relativi ai balli e trattenimenti con ballo con esecuzioni musicali dal vivo sono ripartiti con i seguenti criteri e modalità:
- 1) Salvo quanto disposto ai numeri 2) e 3) l'incasso relativo a ciascun ballo o trattenimento con ballo è ripartito tra le composizioni musicali elencate nel corrispondente programma consegnato alla Società dal titolare del permesso e sottoscritto dal direttore delle esecuzioni, attribuendo due punti a ciascuna composizione elencata se edita ed un punto a ciascuna composizione elencata se inedita. Ai fini della disposizione di cui sopra, si considerano edite le composizioni il cui schema di riparto preveda la partecipazione di uno o più editori – il cui repertorio sia amministrato dalla Società – con una quota totale di diritti di esecuzione non inferiore a 8/24.  
Sono escluse dalla ripartizioni le composizioni eseguite per una durata inferiore a trenta minuti secondi.
  - 2) Al fine di perseguire la massima corrispondenza possibile fra l'effettiva utilizzazione delle opere e la ripartizione dei proventi agli aventi diritto sulle stesse, i programmi relativi:
    - a) a balli o trattenimenti con ballo che abbiano avuto luogo su navi ed altri mezzi di trasporto (fatta eccezione per quei trattenimenti per i quali sia possibile – anche sotto il profilo della economicità di gestione – lo svolgimento di controlli);
    - b) a tutte le esecuzioni effettuate da complessi orchestrali o singoli esecutori che abbiano subito nel semestre in corso un accertamento di irregolarità di programmazione che abbia dato luogo alla ricostituzione d'ufficio del programma in misura superiore o pari al 20% delle opere complessivamente programmate;
    - c) a balli o trattenimenti con ballo i cui programmi presentino irregolarità di compilazione, come la mancata sottoscrizione o la mancata o errata o non veridica indicazione dei dati del complesso orchestrale o del singolo esecutore o dei dati identificativi del sottoscrittore ovvero che, a seguito di accertamenti, risultino sottoscritti da soggetto diverso dall'effettivo direttore delle esecuzioni,

sono esclusi dalla ripartizione analitica e i corrispondenti incassi, salve le ipotesi di cui alla lettera b), sono attribuiti alla Ripartizione Supplementare di Classe I Ballo (R.S. Cl. I - BL), di cui all'art. 11 lett. C).

- 3) Gli incassi complessivi relativi a tutti i programmi esclusi dalla ripartizione analitica ai sensi della lettera b) del precedente n. 2) sono ripartiti fra tutte le composizioni elencate nei programmi ricostituiti sulla base dei risultati degli accertamenti.

Sono escluse dalla ripartizione le composizioni eseguite per una durata inferiore a trenta minuti secondi.

A ciascuna composizione è attribuito un punto per ogni esecuzione compresa in detti programmi ricostituiti. Il valore del punto è pari al quoziente fra l'ammontare degli incassi e il numero complessivo dei punti come sopra attribuiti.

Le relative operazioni di ripartizione vengono effettuate contestualmente a quelle ordinarie del semestre successivo.

- B) Nel rispetto dei principi di economicità di gestione ed al fine di perseguire la massima corrispondenza possibile tra l'effettiva utilizzazione delle opere e la ripartizione dei proventi agli aventi diritto sulle opere stesse, considerate le caratteristiche del settore specifico e la conseguente particolare necessità di forfetizzazione delle situazioni, gli incassi relativi alle esecuzioni musicali mediante strumento meccanico effettuate in occasione di balli e trattenimenti con ballo - con esclusione degli incassi di cui alla successiva lettera E) n. 2) - sono suddivisi e ripartiti con i seguenti criteri e modalità:

- 1) per una quota del 70%, sulla base di un campione costituito da rilevazioni dirette di almeno 4.800 ore a semestre di esecuzioni musicali in balli e trattenimenti con ballo effettuate con strumento meccanico; le modalità delle rilevazioni campionarie sono disciplinate da apposite disposizioni tecniche. Dette rilevazioni dovranno essere tendenzialmente effettuate in modalità riservata per la totalità entro il 1° semestre 2014.

L'ammontare complessivo della suddetta quota di incassi è quindi suddiviso tra le composizioni presenti nel campione attribuendo a ciascuna composizione tanti punti quante sono le relative esecuzioni. Il valore del punto è pari al quoziente fra il predetto ammontare complessivo e il numero totale dei punti attribuiti a tutte le composizioni rilevate nel campione;

- 2) per una quota del 30%, al netto degli incassi di cui al successivo punto 4), sulla base di un campione costituito da 1/5 dei programmi consegnati dagli organizzatori degli eventi ed individuati con criteri di selezione statistica di cui alle apposite disposizioni tecniche. A tal fine l'ammontare complessivo della suddetta quota di incassi è suddiviso fra le composizioni elencate nei programmi campionati attribuendo a ciascuna composizione elencata nello stesso programma un uguale numero di punti dato dal rapporto tra l'incasso relativo al programma e il numero totale delle composizioni in esso contenute.

Il valore del punto è pari al quoziente fra il predetto ammontare complessivo e il numero totale dei punti attribuiti a tutte le composizioni elencate in tutti i programmi compresi nel campione;

- 3) dai campioni di cui ai punti 1) e 2) sono escluse le esecuzioni musicali:

- a) effettuate in trattenimenti che abbiano avuto luogo su navi ed altri mezzi di trasporto (fatta eccezione per i trattenimenti per i quali sia possibile – anche sotto il profilo della economicità di gestione – lo svolgimento di controlli);
  - b) effettuate per una durata inferiore a trenta minuti secondi;
  - c) elencate nei programmi che a seguito di controlli presentino irregolarità di compilazione come la mancata sottoscrizione o la mancata o irregolare o non veridica indicazione dei dati richiesti;
- 4) sono esclusi dalla ripartizione i programmi relativi a tutte le esecuzioni effettuate da complessi orchestrali o singoli esecutori che abbiano subito, nel semestre in corso, un accertamento di irregolarità di programmazione che abbia dato luogo alla ricostituzione d'ufficio del programma in misura superiore o pari al 20% delle composizioni complessivamente programmate. I relativi incassi sono ripartiti fra tutte le composizioni elencate nei programmi ricostituiti sulla base dei risultati degli accertamenti attribuendo a ciascuna composizione un punto per ogni esecuzione compresa in detti programmi ricostituiti. Il valore del punto è pari al quoziente fra l'ammontare degli incassi complessivi relativi a tutti i programmi esclusi e il numero complessivo dei punti come sopra attribuiti.
- Sono escluse dalla ripartizione le composizioni eseguite per una durata inferiore a trenta minuti secondi.
- Le relative operazioni di ripartizione vengono effettuate contestualmente a quelle ordinarie del semestre successivo.

C) Nel rispetto dei principi di economicità di gestione ed al fine di perseguire la massima corrispondenza possibile tra l'effettiva utilizzazione delle opere e la ripartizione dei proventi agli aventi diritto sulle opere stesse, considerate le caratteristiche del settore specifico e la conseguente particolare necessità di accertamento dell'effettivo contributo alla formazione dei proventi, gli incassi complessivi relativi ai concertini con esecuzioni musicali dal vivo e mediante strumento meccanico di qualsiasi tipo – con esclusione degli incassi di cui alla successiva lettera E) n. 3) – sono suddivisi e ripartiti con i seguenti criteri e modalità:

- 1) per una quota del 75%, sulla base di un campione costituito da rilevazioni dirette, anche parziali, delle esecuzioni in almeno 1.000 diversi trattenimenti, effettuate in via riservata nel semestre cui la ripartizione è riferita, ciascuna di durata non inferiore a 120 minuti primi, compatibilmente con il carattere riservato delle rilevazioni e con la durata totale dell'evento. L'ammontare complessivo della suddetta quota del 75% degli incassi è quindi suddiviso tra le composizioni presenti nel campione, attribuendo a ciascuna composizione tanti punti quante sono le relative esecuzioni;
- 2) per una quota del 25%, al netto degli incassi di cui al successivo punto 4), sulla base di un campione costituito da 1/5 dei programmi consegnati dagli organizzatori, individuati con criteri di selezione statistica di cui alle apposite

disposizioni tecniche. L'ammontare complessivo della suddetta quota di incassi è quindi suddiviso fra le composizioni elencate nei programmi campionati attribuendo a ciascuna composizione dello stesso programma un uguale numero di punti dato dal rapporto tra l'incasso relativo al programma e il numero totale delle composizioni in esso elencate, conteggiando due volte le esecuzioni delle opere edite e una volta sola le esecuzioni delle opere non edite. Ai predetti fini si considerano edite le composizioni il cui schema di riparto preveda la partecipazione di uno o più editori – il cui repertorio sia amministrato dalla Società – con una quota totale per diritti di esecuzione non inferiore a 8/24.

Il valore del punto è pari al quoziente fra il predetto ammontare complessivo e il numero totale dei punti attribuiti a tutte le composizioni elencate in tutti i programmi compresi nel campione;

- 3) dai campioni di cui ai punti 1) e 2) sono escluse le esecuzioni musicali:
- a) effettuate in concertini che abbiano avuto luogo su navi ed altri mezzi di trasporto (fatta eccezione per i trattenimenti per i quali sia possibile, anche sotto il profilo della economicità di gestione, lo svolgimento di controlli);
  - b) effettuate per una durata inferiore a trenta minuti secondi;
  - c) effettuate in concertini i cui programmi presentino irregolarità di compilazione, come la mancata sottoscrizione o la mancata o errata o non veridica indicazione dei dati del complesso orchestrale o del singolo esecutore o dei dati identificativi del sottoscrittore ovvero, a seguito di accertamenti, risultino sottoscritti da soggetto diverso dall'effettivo direttore delle esecuzioni;

- 4) sono esclusi dalla ripartizione i programmi relativi a tutte le esecuzioni effettuate da complessi orchestrali o singoli esecutori che abbiano subito nel semestre in corso un accertamento di irregolarità di programmazione che abbia dato luogo alla ricostituzione d'ufficio del programma in misura superiore o pari al 20% delle composizioni programmate.

I relativi incassi sono ripartiti fra tutte le composizioni elencate nei programmi ricostituiti sulla base dei risultati degli accertamenti. A ciascuna composizione è attribuito un punto per ogni esecuzione compresa in detti programmi ricostituiti. Il valore del punto è pari al quoziente fra l'ammontare degli incassi complessivi relativi a tutti i programmi esclusi e il numero complessivo dei punti come sopra attribuiti.

Sono escluse dalla ripartizione le composizioni eseguite per una durata inferiore a trenta minuti secondi.

Le relative operazioni di ripartizione vengono effettuate contestualmente a quelle ordinarie del semestre successivo.

- D) Nel caso in cui un complesso, singolo esecutore o direttore delle esecuzioni abbia subito, nell'ambito dello stesso semestre, più di un accertamento che abbia rilevato irregolarità di programmazione e abbia dato luogo alla ricostituzione d'ufficio del programma in misura superiore o pari al 20% delle opere complessivamente programmate, i programmi musicali sottoscritti dai soggetti sopra menzionati sono

esclusi dalla ripartizione anche per il semestre successivo a quello degli accertamenti.

I corrispondenti incassi sono ripartiti secondo quanto previsto ai punti A) n.3), B) n.4) e C) n.4).

E) Gli incassi relativi agli eventi di ballo e di concertino privati, con musica eseguita dal vivo o mediante strumento meccanico, in trattenimenti ovunque organizzati: in locali pubblici, case private o spazi aperti, offerti – come qui di seguito esemplificato – da privati ad invitati in occasione di matrimoni, cerimonie o ricorrenze in genere, congressi, raduni, riunioni aziendali, etc.; da circoli privati con accesso consentito ai soli soci ed eventualmente ai familiari; da gestori di locali pubblici ad invitati in occasione di inaugurazione di locali, di stagione, etc. sono posti in ripartizione con i criteri e le modalità appresso indicati:

1) quanto ai trattenimenti di ballo dal vivo:

a) per la quota del 40% del totale mediante attribuzione alle composizioni elencate nei programmi ricostituiti sulla base dei risultati degli accertamenti che non hanno evidenziato irregolarità di programmazione ovvero hanno evidenziato irregolarità inferiori al 20% delle opere complessivamente programmate nel corso dell'evento;

b) per la quota del 30% del totale mediante attribuzione alle composizioni elencate nei programmi ricostituiti, di cui alla lettera A) n. 3) che precede, con esclusione delle opere eseguite per una durata inferiore a trenta secondi.

A ciascuna composizione è attribuito un punto per ogni esecuzione compresa in detti programmi ricostituiti. Il valore del punto è pari al quoziente fra l'ammontare degli incassi e il numero complessivo dei punti come sopra attribuiti.

La descritta attribuzione è effettuata contestualmente alle operazioni ordinarie di ripartizione del semestre successivo;

c) per la restante quota del 30% mediante attribuzione alla Ripartizione Supplementare di Classe I Ballo, di cui all'art. 11 lett. C);

2) quanto a trattenimenti di ballo con esecuzioni musicali mediante strumento meccanico:

- mediante attribuzione alle opere comprese nel campione delle rilevazioni, di cui alla lettera B) n. 1) che precede;

3) quanto ai trattenimenti di concertino con esecuzioni musicali dal vivo o mediante strumento meccanico:

- mediante attribuzione alle opere comprese nel campione delle rilevazioni, di cui alla lettera C) n. 1) che precede, con esclusione dalla ripartizione delle opere eseguite per una durata inferiore a trenta secondi.

**Art. 4**  
**Classe II**

- a) Gli incassi effettuati per ogni spettacolo e relativi al “compenso separato” di cui all’art. 46 della legge sul diritto di autore 22.4.41, n. 633, sono attribuiti alle singole composizioni elencate nel programma musicale del film, cortometraggio o documentario depositato alla Società e da questa accettato – escluse quelle che comunque costituiscano sigle o etichette del produttore o del concessionario o del distributore del film stesso – in base alla durata in minuti secondi.
- b) Nel caso in cui, oltre al film di lungometraggio, vengano eseguiti cortometraggi, documentari e/o “cinegiornali” (tipo attualità), il compenso separato di cui sopra viene attribuito proporzionalmente come segue a seconda delle diverse possibilità di proiezione:
- |                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| • ai film spettacolari             | 87% |
| ai cortometraggi o documentari     | 12% |
| ai “cinegiornali” (tipo attualità) | 1%  |
| • ai film spettacolari             | 88% |
| ai cortometraggi o documentari     | 12% |
| • ai film spettacolari             | 99% |
| ai “cinegiornali” (tipo attualità) | 1%  |
- c) Per ciò che concerne i film spettacolari, l’importo determinato in conformità alle lettere a) e b) viene moltiplicato per un coefficiente pari al rapporto tra la durata della musica compresa nella colonna sonora del film e la durata del film stesso. Detto coefficiente è maggiorato del numero fisso 0,25 ma non può comunque essere inferiore allo 0,40 o superiore all’unità.
- d) Sono attribuiti alla Ripartizione Supplementare di Classe II (R.S. Cl.II) di cui all’art. 11 lett. D) gli importi derivanti dal residuo dell’operazione di cui alla precedente lettera c).
- e) Gli incassi effettuati per diritti di esecuzione di musiche registrate in film pubblicitari aventi una colonna sonora propria sono attribuiti alle composizioni comprese nel film al quale gli incassi si riferiscono, in proporzione alla loro durata in minuti secondi.

**Art. 5**  
**Classe III**

Il Consiglio di Gestione, su proposta della Commissione di Sezione, annualmente individua, sulla base del volume di incassi e tenendo conto di criteri di economicità gestionale nonché della disponibilità dei programmi musicali, le emittenti cui si applicano le seguenti disposizioni.

*A) Disposizioni comuni per le emissioni radiofoniche e televisive e per la filodiffusione.*

- 1) Ciascuna composizione musicale elencata nei programmi delle emissioni radiofoniche e televisive consegnati alla Società dall’emittente partecipa alla

ripartizione in proporzione alla durata di utilizzazione in minuti secondi, e in base ai criteri appresso indicati.

- 2) Non sono presi in considerazione ai fini della ripartizione analitica:
- a) i programmi delle trasmissioni speciali di propaganda culturale e artistica, destinate all'estero, effettuate dall'ente concessionario nazionale ai sensi dell'art. 60 della legge sul diritto d'autore 22.4.41, n. 633;
  - b) i programmi della filodiffusione salvo quanto disposto per gli stessi dalla lettera C) del presente articolo;
  - c) le utilizzazioni di composizioni musicali in messaggi pubblicitari o comunque in connessione con specifici annunci pubblicitari, incluse le forme di auto pubblicità dell'emittente che costituiscono comunque una offerta commerciale diretta o indiretta;
  - d) le singole utilizzazioni di durata inferiore a dieci minuti secondi. Tuttavia vengono prese in considerazione ai fini della ripartizione, sempre che ne sia possibile l'identificazione, le utilizzazioni della medesima opera – singolarmente inferiori a 10" – quando, nell'ambito della stessa trasmissione esse siano reiterate in modo da raggiungere complessivamente una durata pari o superiore a 10";
  - e) le utilizzazioni musicali trasmesse ma non riconoscibili all'ascolto.
- 3) Ai fini della ripartizione, la durata di ciascuna utilizzazione viene moltiplicata per un numero di punti fissato come segue, a seconda dell'area geografica di diffusione e della fascia oraria dei programmi radiofonici o televisivi nei quali essa risulta compresa:

#### PROGRAMMI TELEVISIVI DIURNI

- Nazionali 10
- Regionali 2
- Locali 1

#### PROGRAMMI TELEVISIVI NOTTURNI

- Nazionali 2
- Regionali 2
- Locali 1

#### PROGRAMMI RADIOFONICI DIURNI

- Nazionali 10
- Regionali 2
- Locali 1

#### PROGRAMMI RADIOFONICI NOTTURNI

- Nazionali 1
- Regionali 1
- Locali 1

B) *Emissioni radiofoniche*

- 1) Per ciascuna composizione musicale, il risultato delle operazioni di cui alla lettera A) è moltiplicato per un diverso coefficiente, a seconda della funzione che la musica assolve nell'ambito dei programmi radiofonici:

a tal fine vengono individuate le seguenti funzioni:

- **MUSICA PROTAGONISTA**  
Quando sia utilizzata in primo piano
- **MUSICA DI COMMENTO**  
Quando sia utilizzata per sottolineare/commentare eventi ovvero situazioni drammaturgiche e ne costituisca un necessario complemento
- **MUSICA DI SOTTOFONDO**  
Quando sia trasmessa in prevalente concomitanza di parlato
- **MUSICA IDENTIFICATIVA**  
Quando sottolinei il momento di inizio, termine o interruzione dei programmi (es.: sigle, stacchi, segnali di identificazione di rubriche fisse, intervalli)

I coefficienti di valorizzazione vengono determinati come segue:

FUNZIONE DELLA MUSICA Definizione dei programmi	Coefficienti
<b>MUSICA PROTAGONISTA</b>	
Concerti sinfonici, da camera, operistici	13
Tutti gli altri programmi	10
<b>MUSICA DI COMMENTO</b>	
Opere drammatiche e letterarie	10
<b>MUSICA DI SOTTOFONDO</b>	
Trasmissioni radiofoniche con ricorrenza multipla giornaliera	1
Tutti gli altri programmi	3
<b>MUSICA IDENTIFICATIVA</b>	
Sigle, stacchi di programmi	2
Segnali di inizio o termine delle diffusioni, sigle o stacchi di rubriche fisse	1

- 2) Per ciascun semestre si determina il totale dei singoli addendi che, per ciascuna composizione musicale, costituiscono il risultato delle operazioni di cui alla lettera A) e al n. 1) di questa lettera B).

Il quoziente fra la metà dell'importo attribuito alle emissioni radiofoniche per l'anno di cui si tratta e il totale dei risultati delle singole operazioni di cui sopra costituisce il valore del "punto radiofonia" per detto semestre.

A ciascuna composizione musicale è attribuito un importo pari al prodotto del "punto radiofonia" per il corrispondente totale di cui al primo paragrafo di questo numero 2).

### C) *Emissioni della filodiffusione*

L'importo da porre in ripartizione per le emissioni dei canali 4° e 5° della filodiffusione, per ciascun anno, è determinato con apposita delibera del Consiglio di Gestione, sentito il parere della Commissione di Sezione, a valere sull'importo corrisposto dall'ente concessionario nazionale per le "Altre attività" in quanto riferite anche a tale titolo, ivi compresa la quota relativa alla registrazione effettuata ai fini di dette emissioni.

Sono ammesse alla ripartizione analitica solo le opere programmate in primo piano dal 4° e 5° canale della filodiffusione, sulla base della durata di utilizzazione in minuti secondi dichiarata dall'ente concessionario nazionale.

Gli importi riferiti ai canali della filodiffusione non ammessi alla ripartizione analitica sono aggiunti, ai fini delle operazioni di ripartizione, agli incassi relativi alle emissioni radiofoniche effettuate dall'ente concessionario nazionale.

Agli importi di cui sopra riferiti al 4° e 5° canale della filodiffusione, ammessi alla ripartizione analitica, è aggiunto in parti eguali l'importo di cui alla successiva lettera G) n.4).

### D) *Emissioni televisive.*

- 1) Per ciascuna composizione musicale, il risultato delle operazioni di cui alla lettera A) è moltiplicato per un diverso coefficiente, a seconda della funzione che la musica assolve nell'ambito dei programmi televisivi.

A tal fine vengono individuate le seguenti funzioni:

- **MUSICA PROTAGONISTA**  
Quando sia utilizzata in primo piano
- **MUSICA DI COMMENTO**  
Quando sia utilizzata per sottolineare/commentare opere filmiche ovvero elementi letterari o drammaturgici e assolva la funzione di necessario complemento
- **MUSICA DI SOTTOFONDO**  
Quando sia trasmessa in prevalente concomitanza di parlato
- **MUSICA IDENTIFICATIVA**  
Quando sottolinei il momento di inizio, termine o interruzione (es. stacchi, segnali di identificazione di rubriche fisse, intervalli, programmi con immagini fisse)

I coefficienti di valorizzazione vengono determinati come segue:

#### FUNZIONE DELLA MUSICA

Definizione dei programmi

Coefficienti

MUSICA PROTAGONISTA

Concerti sinfonici, da camera, operistici	370	
Festival musicali e concerti di musica leggera	290	
Tutti gli altri programmi di varietà	150	
Giochi e quiz	75	
Trasmissioni culturali e di approfondimento	74	
Programmi scolastici, didattici ed educativi	50	
Telegiornali, cronache	29	
<b>MUSICA DI COMMENTO</b>		
Opere drammatiche e letterarie	125	
Film, telefilm e documentari (fino a 6 puntate o episodi)	69	
Film, telefilm e documentari (oltre 6 puntate o episodi)	46	
<b>MUSICA DI SOTTOFONDO</b>		
Telegiornali, cronache, promo e anticipazioni di programmi	29	
Tutti gli altri programmi	40	
<b>MUSICA IDENTIFICATIVA</b>		
Sigle e stacchi (prime otto puntate)		Coefficiente della musica protagonista nel relativo programma
Sigle e stacchi (oltre le otto puntate )	10	
Segnali di inizio o termine delle diffusioni, sigle o stacchi di rubriche fisse (per una durata di utilizzazione semestrale complessiva di ciascuna composizione non superiore a 60 minuti primi)	10	

2) I coefficienti previsti per le opere drammatiche, film e telefilm, dietro domanda di uno degli aventi diritto interessati corredata dalla idonea documentazione, sono moltiplicati per quattro per le composizioni espressamente composte, con effetto unicamente per la prima utilizzazione televisiva assoluta in modalità non criptata dell'intero programma per il quale sono state create. Nei casi di programmi a episodi o a puntate la maggiorazione è limitata ai primi otto episodi o puntate.

La maggiorazione si applica, relativamente ai film destinati alle sale cinematografiche, unicamente ai film la cui prima visione cinematografica non sia anteriore a cinque anni dall'anno della prima utilizzazione televisiva assoluta in modalità non criptata.

- 3) L'individuazione delle fasce orarie incidenti sulla determinazione dei coefficienti delle emissioni radiotelevisive diurne e notturne, di cui al punto 3) della precedente lettera A), come pure l'attribuzione degli stessi coefficienti radiotelevisivi di cui alla precedente lettera B) e al n.1 della presente lettera D) nonché l'attribuzione delle maggiorazioni previste al precedente punto 2) sono operati dai competenti Uffici della Sezione Musica.

Per ciò che concerne le composizioni musicali registrate in film spettacolari o documentari prodotti per le sale cinematografiche, o in telefilm e documentari televisivi – quali risultano dal relativo programma musicale depositato alla Società e da questa accettato – la durata complessiva da prendersi in considerazione, in deroga al n. 1) della lettera A), è quella della diffusione televisiva di detti film o telefilm.

Restano altresì ferme, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nelle lettere c) e d) dell'art. 4 (Classe II).

- 4) Per ciascun semestre si determina il totale dei singoli addendi che, per ciascuna composizione musicale o per ciascun film o telefilm o documentario, costituiscono il risultato delle operazioni di cui alla lettera A) e ai numeri 1) e 2) di questa lettera D).

Il quoziente fra la metà dell'importo attribuito alle emissioni televisive per l'anno di cui si tratta ai sensi della lettera A) e il totale dei risultati delle singole operazioni di cui sopra costituisce il valore del "punto televisione" per detto semestre.

A ciascuna composizione musicale o a ciascun film o telefilm o documentario è attribuito un importo pari al prodotto del "punto televisione" per il corrispondente totale di cui al primo paragrafo di questo numero 4).

- 5) Gli importi costituenti diritti di emissione televisiva delle musiche registrate in film spettacolari o documentari, prodotti per le sale cinematografiche, o in telefilm e documentari televisivi sono corrisposti agli aventi diritto col rendiconto relativo alla Classe II e sotto il titolo del film o telefilm o documentario.

- E) Il Consiglio di Gestione, su proposta della Commissione di Sezione e tenuto conto del volume di incassi, dei criteri di economicità gestionale, nonché della disponibilità dei programmi musicali, può stabilire criteri semplificati di ripartizione degli incassi (ivi compresa la quota relativa alla registrazione effettuata ai fini di dette emissioni), sempre basati sui programmi musicali e ferme restando le disposizioni di cui alla precedente lettera A) n.2), individuando altresì le emittenti alle quali applicare detti criteri.

- F) Altre emissioni radiofoniche e televisive.

- 1) Per quanto riguarda le emittenti alle quali non si applicano le disposizioni di cui alle precedenti lettere A), B), C), D), E), le somme incassate annualmente dalla Società per emissioni radiofoniche o televisive (ivi compresa la relativa quota per la registrazione effettuata ai fini di dette emissioni) e i relativi programmi consegnati alla Società, vengono conglobati e raggruppati ai fini della ripartizione come segue, a seconda delle caratteristiche della emissione:

- a) emissioni radiofoniche;
  - b) emissioni televisive.
- 2) Le somme complessive incassate per emissioni radiofoniche – con eccezione delle somme incassate per le emissioni della Radio Vaticana di cui al successivo n. 3) – sono attribuite annualmente come segue:
- a) per una quota del 76% alle opere musicali utilizzate in funzione protagonista nelle programmazioni di non meno di 20 emittenti non nazionali di maggiore rilevanza - scelte tra quelle non già sottoposte a ripartizione analitica semplificata ai sensi della lettera E) del presente articolo - selezionate in base agli incassi consolidati riferiti all'anno 2012 e che siano oggetto di registrazione disposta da parte della Società, idonea ai fini del riconoscimento informatico delle opere utilizzate in primo piano. Le opere programmate dalle suddette emittenti partecipano alla ripartizione in proporzione alla durata di utilizzazione in minuti secondi moltiplicata per un coefficiente di ponderazione attribuito a ciascuna emittente sulla base degli incassi consolidati riferiti all'anno 2012 relativi a ciascuna emittente in rapporto al totale degli incassi consolidati dell'anno 2012 di tutte le emittenti prese in considerazione;
  - b) una quota del 16% è destinata alla Ripartizione Supplementare Generale (R.S.), di cui all'art. 11 lettera A);
  - c) una quota dell'8% è destinata alla Ripartizione Supplementare di Classe V (R.S. Cl. V), di cui all'art. 11 lettera B).
- 3) Le somme complessive incassate per emissioni radiofoniche effettuate dalla Radio Vaticana sono ripartite con i criteri e le modalità stabiliti con apposita delibera del Consiglio di Gestione su parere della Commissione della Sezione Musica.
- 4) Le somme complessive incassate per emissioni televisive sono attribuite annualmente come segue:
- a) per tre quinti alla musica compresa nella colonna sonora dei film spettacolari trasmessi dalle emittenti, con le modalità stabilite da apposita delibera del Consiglio di Gestione adottata su parere della Commissione della Sezione Musica;
  - b) per un quinto alla Ripartizione Supplementare Generale (R.S.), di cui all'art.11 lettera A);
  - c) per un quinto alla Ripartizione Supplementare di Classe V (R.S. Cl. V), di cui all'art. 11 lettera B);
  - d) le somme incassate a fronte delle utilizzazioni radiofoniche e televisive per le quali i programmi non siano comunque disponibili né risulti possibile la loro acquisizione, sono ripartite con le modalità stabilite dal Consiglio di Gestione mediante apposite delibere, sentito il parere della Commissione di Sezione.
- G) Comunicazione pubblica mediante apparecchi riceventi radiofonici, televisivi e di filodiffusione.

Gli incassi relativi agli apparecchi riceventi radiofonici e televisivi e di filodiffusione in pubblico sono ripartiti come segue:

- 1) l'80% degli incassi relativi agli apparecchi riceventi radiofonici viene aggiunto, ai fini delle operazioni di ripartizione, agli incassi relativi alle emissioni radiofoniche effettuate dall'ente concessionario nazionale;
- 2) il 20% degli incassi relativi agli apparecchi riceventi radiofonici viene attribuito alla ripartizione supplementare generale (R.S.), di cui all'art. 11 lett. A);
- 3) il 60% degli incassi relativi agli apparecchi riceventi di filodiffusione viene aggiunto, ai fini delle operazioni di ripartizione, agli incassi relativi alle emissioni radiofoniche effettuate dall'ente concessionario nazionale;
- 4) il 40% degli incassi relativi agli apparecchi riceventi di filodiffusione viene aggiunto, ai fini delle operazioni di ripartizione, agli incassi imputabili al 4° e 5° canale della filodiffusione in parti uguali, ai sensi e per gli effetti della lettera C) che precede;
- 5) il 70% degli incassi relativi agli apparecchi televisivi viene aggiunto, ai fini delle operazioni di ripartizione, agli incassi relativi alle emissioni televisive effettuate dall'ente concessionario nazionale;
- 6) il 30% degli incassi relativi agli apparecchi televisivi viene aggiunto, ai fini delle operazioni di ripartizione, agli incassi relativi alle emissioni televisive effettuate da organismi diversi dall'ente concessionario nazionale e rientranti nella lettera D).

H) *Reclami avverso l'assegnazione dei coefficienti.*

Sui reclami presentati dagli associati avverso l'assegnazione dei coefficienti di cui al n. 1) delle lettere B) e D), decide la Direzione della Sezione Musica.

#### **Art. 6 Classe IV**

- 1) Gli incassi per diritti di pubblica esecuzione relativi a:
  - a) concerti sinfonici, da camera e operistici;
  - b) concerti e trattenimenti di musica jazz;
  - c) musiche eseguite a commento o in accompagnamento di opere teatrali, drammatiche e analoghe (cosiddette "musiche di scena");
  - d) musiche a carattere tematico eseguite a mezzo strumento meccanico con funzioni di commento sonori in attrazioni di parchi di divertimento, in percorsi museali, in mostre o esposizioni, in ludoteche e spazi per l'infanzia;sono suddivisi fra le opere musicali elencate nei programmi musicali relativi ai singoli eventi proporzionalmente alla durata delle rispettive esecuzioni.
- 2) Per tutte le altre pubbliche esecuzioni comprese nella Classe IV - salvo quanto previsto all'art. 10 relativamente agli incassi per gli abbonamenti periodici riguardanti gli strumenti meccanici, per i suonatori ambulanti e per le esecuzioni musicali effettuate mediante strumenti meccanici collegati alla proiezione di diapositive pubblicitarie e salvo quanto previsto dal successivo punto 3) - l'incasso

corrispondente a ciascun programma musicale è suddiviso per quota tra le opere musicali elencate nel programma stesso.

Sono esclusi dalla ripartizione i programmi relativi a tutte le predette esecuzioni effettuate nel semestre da complessi orchestrali o singoli esecutori che abbiano subito nel semestre in corso anche un solo accertamento di irregolarità di programmazione che abbia dato luogo alla ricostituzione d'ufficio del programma in misura superiore o pari al 20% delle composizioni programmate.

Gli incassi relativi ai predetti programmi esclusi dalla ripartizione sono ripartiti fra tutte le composizioni elencate nei corrispondenti programmi ricostituiti sulla base dei risultati degli accertamenti.

A ciascuna composizione è attribuito un punto per ogni esecuzione compresa in detti programmi ricostituiti. Il valore del punto è pari al quoziente fra l'ammontare degli incassi complessivi relativi a tutti i programmi esclusi e il numero complessivo dei punti come sopra attribuiti.

Sono escluse dalla ripartizione le composizioni eseguite per una durata inferiore a trenta minuti secondi.

La descritta ripartizione è effettuata contestualmente alle operazioni ordinarie di ripartizione del semestre successivo.

- 3) Gli incassi effettuati a titolo di diritti di esecuzione e derivanti dalla sottoscrizione di abbonamenti da parte di esercizi commerciali all'uso di apparecchi e installazioni idonei alla diffusione di musica d'ambiente mediante servizi di radiofonia dedicata con qualunque modalità tecnica realizzati – ove detti servizi soddisfino i requisiti stabiliti dalla Commissione della Sezione e siano sottoscritte specifiche intese ad essi conformi tra i gestori dei servizi di radiofonia dedicata e la Società – sono ripartiti analiticamente sulla base dei programmi forniti dai gestori dei servizi dedicati – in quanto diffusi all'interno degli esercizi commerciali fruitori dei servizi stessi – in proporzione alla durata delle singole utilizzazioni.

Nel caso in cui nel corso di un mese siano effettuati almeno due accertamenti dai quali risulti l'assenza del servizio dedicato ovvero la diffusione di musica d'ambiente non conforme ai programmi irradiati e/o inviati dal Music Provider, saranno esclusi dalla ripartizione tutti i programmi del canale radio dedicato oggetto degli accertamenti relativi al mese nel corso del quale sono stati effettuati gli accertamenti. Gli importi relativi ai programmi esclusi in base al comma che precede saranno destinati alle ripartizioni supplementari previste dall'art. 10 lettera b) per gli incassi relativi agli abbonamenti periodici, per pubbliche esecuzioni effettuate a mezzo di strumenti meccanici.

## **Art. 7**

### **Norme particolari per le Classi I e IV**

Per le Classi I e IV le composizioni elencate più volte nel programma riguardante lo stesso trattenimento sono considerate come eseguite una volta sola.

La predetta norma non si applica tuttavia per i programmi relativi alle musiche eseguite a commento o in accompagnamento di opere drammatiche ed analoghe e per i programmi dei servizi di radiofonia dedicata ai fini di quanto previsto dal punto 3 del precedente art. 6.

Le composizioni eseguite in “zibaldoni” o “pot-pourri” eseguite in Classe IV partecipano alla ripartizione purché la singola composizione sia eseguita per una durata non inferiore a trenta secondi.

## **Art. 8 Classe V**

A) Riproduzioni meccaniche su compact disc, dischi, nastri e apparecchi analoghi.

I compensi incassati per la riproduzione di composizioni su disco, nastro o altro supporto o apparecchio analogo destinato alla messa in circolazione per la vendita o la distribuzione al pubblico, sono attribuiti alle composizioni medesime in rapporto alla loro durata o al loro numero nell’ambito del supporto.

B) Riproduzioni video fono meccaniche su DVD (Digital Versatile Disc), videodischi, videonastri, altri supporti e apparecchi analoghi.

I compensi incassati per la riproduzione di composizioni su DVD videodisco, videonastro o altro supporto o apparecchio analogo destinato alla messa in circolazione per la vendita o la distribuzione al pubblico, sono attribuiti alle composizioni medesime in rapporto alla loro durata o al loro numero nell’ambito del relativo supporto, con esclusione comunque delle composizioni che costituiscano sigle o loghi sonori identificativi del produttore o del concessionario o del distributore del film o filmato e/o del produttore videografico dell’audiovisivo riprodotto sul supporto.

C) RegISTRAZIONI ai fini delle diffusioni radiofoniche e televisive delle emittenti di cui alle lettere A, B e D dell’art. 5.

L’incasso relativo al diritto di registrazione ai fini delle diffusioni radiofoniche e televisive è ripartito distintamente per le emissioni radiofoniche e per le emissioni televisive tra tutte le composizioni musicali utilizzate rispettivamente nei programmi radiofonici e televisivi, comunque generate e in qualsiasi modo il diritto di registrazione sia esercitato, prima, durante o dopo la diffusione radiofonica o televisiva, ovvero comprese in programmi registrati ed inviati ad altre imprese ai fini della loro utilizzazione radiofonica o televisiva; ciascuna composizione partecipa alla ripartizione in proporzione alla durata di utilizzazione in minuti secondi.

Ai fini della ripartizione, la durata di ciascuna utilizzazione viene moltiplicata per un numero di punti così come fissati dall’art. 5, Classe III, lettera A), n. 3).

Per i programmi registrati inviati ad altre imprese la durata viene moltiplicata per un numero di punti pari a 5 (cinque).

Non sono comunque presi in considerazione ai fini della ripartizione analitica:

- a) i programmi delle trasmissioni speciali di propaganda culturale e artistica, destinate all’estero, effettuate dall’ente concessionario nazionale ai sensi dell’art. 60 della legge sul diritto d’autore 22.4.41, n. 633;
- b) i programmi della filodiffusione;
- c) le utilizzazioni di composizioni musicali in messaggi pubblicitari o comunque in connessione con specifici annunci pubblicitari, incluse le forme di auto pubblicità dell’emittente che costituiscono comunque una offerta commerciale diretta o indiretta;

- d) le singole utilizzazioni di durata inferiore a dieci minuti secondi. Tuttavia vengono prese in considerazione ai fini della ripartizione – sempre che ne sia possibile l'identificazione – le utilizzazioni della medesima opera – singolarmente inferiori a 10" – quando, nell'ambito della stessa trasmissione, siano reiterate in modo da raggiungere complessivamente una durata pari o superiore ai 10";
- e) le composizioni musicali trasmesse che non siano riconoscibili all'ascolto.

Le seguenti tipologie di utilizzazione partecipano alla ripartizione dei diritti di registrazione con le seguenti durate:

## TIPOLOGIA DI UTILIZZAZIONE

### Durata

#### **MUSICA PROTAGONISTA**

Intera durata effettiva

#### **MUSICA DI COMMENTO DI FILM DI LUNGOMETRAGGIO**

Ridotta ad un quarto della durata effettiva;

#### **MUSICA DI COMMENTO DI TELEFILM, DOCUMENTARI, CARTONI ANIMATI**

Ridotta ad un dodicesimo della durata effettiva

#### **MUSICA DI SOTTOFONDO**

Ridotta ad un terzo della durata effettiva

#### **MUSICA IDENTIFICATIVA: SIGLE, STACCHI E SEGNALI DI PROGRAMMI**

Ridotta ad un terzo della durata effettiva

#### **MUSICA IDENTIFICATIVA: SIGLE, STACCHI E SEGNALI DI INIZIO O TERMINE DELLE EMISSIONI E DELLE RUBRICHE FISSE**

Durata semestrale complessiva non superiore a sessanta minuti primi.

L'importo attribuibile a ciascuna composizione musicale costituente elaborazione di opera di pubblico dominio accettata in tutela dalla Società viene ridotto in proporzione alla quota complessiva che, per la medesima composizione, è riconosciuta agli aventi diritto nella ripartizione di compensi incassati per le pubbliche esecuzioni.

#### **D) *Compensi incassati forfetariamente***

I compensi incassati forfetariamente a corrispettivo di utilizzazioni per la registrazione e la riproduzione meccanica di opere la cui identificazione non sia possibile sono attribuiti alla Ripartizione Supplementare di Classe V (R.S. Cl. V), di cui all'art. 11 lettera B).

### **Art. 9 Classe VI**

- a) Prelevamento di opere musicali in formato digitale a mezzo rete telematica (downloading).

I compensi incassati per il prelevamento di opere musicali in formato digitale a mezzo rete telematica e/o di telecomunicazione sono imputati per il 75% a diritti

di riproduzione meccanica e per il 25% a diritti di esecuzione. I compensi così suddivisi sono attribuiti semestralmente alle composizioni elencate nei singoli "report" consegnati periodicamente alla SIAE a cura dei content providers, in relazione all'importo corrisposto per ogni singola composizione.

- b) Caricamento (uploading) e comunicazione al pubblico di opere musicali in formato digitale a mezzo rete telematica e/o di telecomunicazione (streaming-webcasting).

I compensi incassati per la messa a disposizione di opere musicali in formato digitale a mezzo rete telematica e/o di telecomunicazione sono imputati per il 75% a diritti di esecuzione e per il 25% a diritti di riproduzione meccanica. I compensi così suddivisi sono attribuiti semestralmente alle composizioni elencate nei singoli "report" consegnati periodicamente alla SIAE a cura dei content providers.

- c) Servizi misti

I compensi incassati per servizi misti di streaming on demand e servizi ibridi di downloading e streaming di opere musicali in formato digitale a mezzo reti telematiche e/o di telecomunicazione sono imputati per il 50% a diritti di esecuzione e per il 50% a diritti di riproduzione meccanica. I compensi così suddivisi sono attribuiti semestralmente alle composizioni elencate nei singoli "report" consegnati periodicamente alla SIAE a cura dei content providers.

Il Consiglio di Gestione, sentita la Commissione della Sezione Musica, dispone con apposita delibera le modalità di ripartizione delle somme incassate a fronte delle utilizzazioni di cui ai precedenti punti a), b) e c) per le quali la ripartizione analitica sulla base dei singoli report non sia compatibile con i criteri di economicità gestionale tenuto conto del volume degli incassi, del numero delle singole utilizzazioni e della necessità di ulteriori lavorazioni che i report richiedono.

Il Consiglio di Gestione, sentita la Commissione della Sezione Musica, dispone altresì con apposita delibera le modalità di ripartizione delle somme incassate a fronte delle utilizzazioni di cui ai precedenti punti a), b) e c) per le quali, esperito ogni diligente tentativo, non risulti possibile l'acquisizione dei report delle opere utilizzate ovvero per le quali i report acquisiti non siano in formato idoneo alla ripartizione.

#### **Art. 10**

#### **Incassi relativi a programmi non consegnati in tempo utile per le operazioni di ripartizione e ad abbonamenti periodici per pubbliche esecuzioni a mezzo strumenti meccanici**

Gli incassi effettuati:

- a) in relazione a programmi di pubbliche esecuzioni musicali che – malgrado ogni diligenza della Società e indipendentemente dalle sanzioni per gli inadempienti previste dalla legge e dal permesso della Società stessa – non siano stati consegnati in tempo utile per le operazioni di ripartizione relative al semestre di competenza;
- b) mediante abbonamenti periodici, per pubbliche esecuzioni effettuate a mezzo di strumenti meccanici di qualsiasi tipo (esclusi gli apparecchi riceventi radiofonici,

televisivi e di filodiffusione in pubblico e gli apparecchi multimediali riceventi i servizi di radiofonia dedicata di cui all'art. 6 comma 3) che precede o da suonatori ambulanti; e per le esecuzioni musicali effettuate per mezzo di strumenti meccanici collegati alla proiezione di diapositive pubblicitarie,

sono attribuiti per il 70% alla Ripartizione Supplementare Generale (R.S.) di cui all'art. 11 lettera A) e per il 30% alla Ripartizione Supplementare di Classe V (R.S. Cl. V), di cui all'art. 11 lettera B).

#### **Art.10 bis Rimesse dall'estero**

I proventi rimessi dalle Società consorelle all'estero rappresentanti della SIAE Sezione Musica nei rispettivi territori sono attribuiti, al netto della quota spettante alla Società, alle opere per le quali i proventi sono rendicontati dalla Società consorella e distribuiti sulla base dell'ordinario schema di ripartizione dei diritti dichiarato per l'opera o degli schemi di ripartizione speciali eventualmente previsti per lo specifico territorio di provenienza delle rimesse.

Gli eventuali importi rendicontati da ciascuna Consorella come ripartizioni proporzionali generali o indirette e che comunque non siano imputabili a singole opere sono aggiunti agli importi rendicontati analiticamente dalla medesima consorella, in proporzione all'importo rendicontato per ciascuna opera o avente diritto e con riferimento ai rendiconti analitici del periodo di competenza.

#### **Art. 11 Ripartizioni Proporzionali**

Con le operazioni di ripartizione del primo semestre dell'anno successivo a quello di riferimento della presente Ordinanza vengono effettuate le seguenti ripartizioni proporzionali, degli incassi ad esse destinati ai sensi della presente Ordinanza.

##### A) Ripartizione Supplementare Generale (R.S.)

A favore di coloro che abbiano concorso alla ripartizione per la Sezione Musica e proporzionalmente all'ammontare di tutti i rendiconti analitici delle ripartizioni relative all'anno di riferimento della presente Ordinanza, viene attribuito pro quota il totale delle somme a ciò destinate ai sensi delle seguenti norme della presente ordinanza:

- Art. 5, lettera F) n. 2) lettera b) (16% delle somme incassate per le altre emissioni radiofoniche);
- Art. 5, lettera F) n. 4) lettera b) (un quinto delle somme incassate per le altre emissioni televisive);
- Art. 5, lettera G) n. 2) (20% degli incassi relativi agli apparecchi riceventi radiofonici in pubblico);
- Art. 10 (70% degli incassi relativi ai programmi mancanti e agli abbonamenti periodici per le pubbliche esecuzioni a mezzo strumenti meccanici).

##### B) Ripartizione Supplementare di Classe V (R.S. Cl. V)

A coloro che abbiano concorso alla ripartizione per la Sezione Musica e proporzionalmente all'ammontare di tutti i rendiconti analitici di Classe V lettera A), delle ripartizioni relative all'anno di riferimento della presente Ordinanza, viene attribuito pro quota il totale delle somme a ciò destinate ai sensi delle seguenti norme della presente Ordinanza:

- Art. 5, lettera F), n. 2) lettera c) (8% delle somme incassate per le altre emissioni radiofoniche);
- Art. 5, lettera F), n. 4) lettera c) (un quinto delle somme incassate per le altre emissioni televisive);
- Art. 8, lettera D) (compensi incassati forfetariamente a corrispettivo di autorizzazioni per la registrazione e la riproduzione meccanica di opere la cui identificazione non sia possibile);
- Art. 10 (30% degli incassi relativi ai programmi mancanti e agli abbonamenti periodici per le pubbliche esecuzioni a mezzo di strumenti meccanici).

Con ciascuna ripartizione semestrale dell'anno di riferimento della presente Ordinanza vengono effettuate le seguenti ripartizioni proporzionali:

C) Ripartizione supplementare di Classe I BALLO (R.S. Cl. I-BL)

Semestralmente, gli importi di cui all'art. 3, lettera A), numero 2 a) e c), e quelli di cui alla lettera E) numero 1 c), sono attribuiti a coloro che abbiano concorso per la Sezione Musica alla ripartizione per la Classe I, lettera A (Ballo dal vivo) e proporzionalmente all'ammontare dei relativi rendiconti analitici del semestre cui gli importi stessi si riferiscono.

D) Ripartizione supplementare di Classe II (R.S. Cl. II)

Semestralmente, gli importi di cui alla lettera d) dell'art. 4 (importi residuali di Classe II) sono attribuiti a coloro che abbiano concorso alla ripartizione per la Classe II e proporzionalmente all'ammontare dei rendiconti analitici relativi a tale Classe per il semestre cui gli importi stessi si riferiscono.

## **Art. 12**

### **Importi destinati ai fini assistenziali e di incoraggiamento delle arti nazionali: Fondo Speciale Integrativo**

La Società, anche ai sensi del contratti-tipo di reciproca rappresentanza con le Società di autori straniere, può dedurre dagli incassi netti da essa effettuati per diritti di esecuzione musicale una quota pari al 10% da destinare a favore degli associati alla SIAE le cui opere sono assegnate alla Sezione Musica, ai fini assistenziali e di incoraggiamento delle arti nazionali.

L'utilizzazione di tale importo è stabilita annualmente con delibera del Consiglio di Gestione, sentita la Commissione della Sezione Musica.

In tal caso gli importi che, per effetto di norme regolamentari (ivi comprese le disposizioni della presente Ordinanza), non vengono attribuiti, sono annualmente ripartiti a coloro che hanno concorso alla ripartizione per la Sezione Musica e proporzionalmente all'ammontare di tutti i rendiconti relativi all'anno e alle Classi di ripartizione cui gli importi stessi si riferiscono.

Tuttavia, fino all'emanazione di una apposita delibera del Consiglio di Gestione, su parere della Commissione della Sezione Musica, con la quale sia data esecuzione alle previsioni di cui ai primi due commi del presente articolo, gli importi di cui al terzo comma sono destinati a un Fondo Speciale Integrativo (FSI) entro il limite massimo del 10% degli incassi netti per diritti di esecuzione.

L'utilizzazione del FSI è stabilita annualmente con apposita delibera del Consiglio di Gestione, sentita la Commissione della Sezione Musica. Nell'utilizzazione di detto Fondo saranno particolarmente prese in considerazione provvidenze a favore di associati le cui opere sono assegnate alla Sezione Musica, ai fini assistenziali e di incoraggiamento delle arti nazionali, anche ai sensi del contratto-tipo di reciproca rappresentanza con le Società di autori straniere.

Nell'ambito delle provvidenze di cui al presente articolo saranno adottati particolari criteri a favore del repertorio della Sezione Musica, con speciale riguardo alla promozione delle composizioni da concerto e del patrimonio musicale del passato nonché alla diffusione del repertorio all'estero.

Il FSI potrà inoltre essere utilizzato per adottare particolari criteri a favore delle opere lirico-musicali, la cui utilizzazione non rientra esclusivamente nella competenza della Sezione Musica.

### **Art. 13**

#### **Ripartizione delle somme attribuite alle singole opere musicali**

Le somme che, a seguito delle operazioni previste dalla presente Ordinanza, risultano attribuite alle varie composizioni musicali, sono quindi ripartite in base ai bollettini di dichiarazione depositati alla Società, subordinatamente a quanto prescritto dagli artt. 32/33 del Regolamento Generale.

I rendiconti indicheranno, in particolare, la quota parte di spettanza dell'interessato.

Gli importi accreditati per ciascuna composizione musicale dalle Società straniere collegate, sono attribuiti, sul rendiconto per l'associato, distintamente per ciascuna delle Società di provenienza, in misura tale che, tenuto conto delle quote eventualmente trattenute da dette Società, il riparto corrisponda alle condizioni stabilite dal bollettino di dichiarazione, salvi gli effetti delle speciali norme regolamentari riguardanti la cessione di opere all'estero.

### **Art. 14**

#### **Periodicità delle operazioni di ripartizione**

Salvo quanto diversamente stabilito dalla presente Ordinanza, la ripartizione è effettuata semestralmente e le relative somme sono liquidate agli associati:

- a) per le utilizzazioni del I semestre dell'anno (gennaio-giugno) entro il mese di gennaio dell'anno successivo relativamente alle Classi I, II, IV e V lettere A) e B) nonché alla Classe VI; entro il mese di luglio dell'anno successivo relativamente alla Classe III lettere B) , D) e alla Classe V lettera C);
- b) per le utilizzazioni del II semestre dell'anno (luglio-dicembre) entro il mese di luglio dell'anno successivo relativamente alle Classi I, II, IV e V lettera A) e B) nonché alla Classe VI; entro il mese di gennaio del secondo anno successivo relativamente alla Classe III lettere B) e D) e alla Classe V lettera C);

- c) per le utilizzazioni relative alla Classe III lettera C) del 4° e 5° canale della filodiffusione dell'intera annualità, entro il mese di gennaio del secondo anno successivo;
- d) per le utilizzazioni relative alla Classe III lettera F) 2) a), per l'intera annualità, entro il mese di luglio dell'anno successivo.

Le somme accreditate dalle Società straniere e delle quali la SIAE abbia riscosso il controvalore in Euro sono ripartite relativamente alle riscossioni avvenute nel primo semestre entro il mese di gennaio dell'anno successivo e relativamente alle riscossioni avvenute nel secondo semestre entro il mese di luglio dell'anno successivo.

#### **Art. 15 Applicazione dell'Ordinanza**

La presente Ordinanza si applica alle operazioni di ripartizione di competenza dell'anno 2014 relative alle utilizzazioni delle opere già dichiarate o da dichiararsi secondo quanto previsto dall'articolo 14 che precede.

La ripartizione è effettuata al netto della quota spettante alla SIAE sui compensi per l'utilizzazione delle opere tutelate.

#### **Art. 16 Decorrenza**

La presente Ordinanza si applica con decorrenza dalla ripartizione relativa al 1° semestre 2014.